

ANNUNCIO/CONFERMA D'ASSICURAZIONE.

Assicurazione malattia collettiva ASCO e assicurazione d'indennità giornaliera di malattia (secondo gli articoli 9.2. e 9.3. del contratto di lavoro ASCO)

In base al contratto collettivo con ASCO vi annunciamo per il

Mese/Anno

Nome dell'impresa

NPA/Luogo

Luogo/Data

Timbro e firma dell'impresa

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLE CURE MEDICO-SANITARIE

(art. 11.2. Contratto di lavoro ASCO)

I premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie sono a carico dell'artista e sono trattenuti sul salario. Se non è stato contrassegnato con una crocetta, SWICA conteggia la tariffa STANDARD!

ASSICURAZIONE PERDITA DI SALARIO (ASSICURAZIONE D'INDENNITÀ GIORNALIERA DI MALATTIA)

Il rapporto di lavoro dura fino a 3 mesi in un blocco (art. 9.2. Contratto di lavoro ASCO)

In caso di malattia, il datore di lavoro corrisponde all'artista un'indennità giornaliera pari a 50 franchi a partire dal 4° giorno di malattia, cioè dopo un tempo di attesa di tre giorni e al massimo fino alla fine dell'ingaggio; i giorni liberi sono considerati giorni di malattia (art. 9.2. Contratto di lavoro ASCO).

CASI PARTICOLARI

a) Prolungamento non previsto

Se un rapporto di lavoro, originariamente stabilito per un termine inferiore a 3 mesi, imprevedibilmente dura più di 3 mesi, è indispensabile un prolungamento del contratto per il mantenimento della protezione assicurativa (che si prolunga oltre 3 mesi). Per la vostra impresa ciò consiste nella stipulazione di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia.

b) Fin dall'inizio è noto che il rapporto di lavoro dura oltre 3 mesi (art. 9.3. Contratto di lavoro ASCO)

La direzione stipula un'assicurazione per la perdita di salario in caso di malattia che copre almeno l'80 per cento del salario (compenso) a partire dal terzo giorno di lavoro. La metà del premio dell'assicurazione è a carico dell'artista e le/gli viene trattenuto dal salario/compenso (art. 9.3. Contratto di lavoro ASCO).

Nel caso di un'assicurazione secondo l'art. 9.3. la copertura assicurativa sussiste solo se viene stipulata un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia.

SWICA ORGANIZZAZIONE SANITARIA

Direzione regionale Winterthur

Servizio clienti ASCO

Konradstrasse 15

8401 Winterthur

Telefono 052 224 57 33

asco@swica.ch

swica.ch



STANDARD SENZA INFORTUNIO

Franchigia a libera scelta: la franchigia stipulata vale quale franchigia annua e deve essere ripresa in occasione del prossimo impegno!

Cognome	Nome	Data di nascita (giorno/mese/anno)	Sesso		STANDARD	STANDARD	SALARIA	Nazionalità	Paese d'origine
			m	f	19-25	da 26			
					CHF 300.-	CHF 300.-			
					CHF 500.-	CHF 500.-			
					CHF 1 000.-	CHF 1 000.-			
					CHF 1 500.-	CHF 1 500.-			
					CHF 2 000.-	CHF 2 000.-			
					CHF 2 500.-	CHF 2 500.-			
					CHF 300.-	CHF 300.-			
					CHF 500.-	CHF 500.-			
					CHF 1 000.-	CHF 1 000.-			
					CHF 1 500.-	CHF 1 500.-			
					CHF 2 000.-	CHF 2 000.-			
					CHF 2 500.-	CHF 2 500.-			
					CHF 300.-	CHF 300.-			
					CHF 500.-	CHF 500.-			
					CHF 1 000.-	CHF 1 000.-			
					CHF 1 500.-	CHF 1 500.-			
					CHF 2 000.-	CHF 2 000.-			
					CHF 2 500.-	CHF 2 500.-			
					CHF 300.-	CHF 300.-			
					CHF 500.-	CHF 500.-			
					CHF 1 000.-	CHF 1 000.-			
					CHF 1 500.-	CHF 1 500.-			
					CHF 2 000.-	CHF 2 000.-			
					CHF 2 500.-	CHF 2 500.-			
					CHF 300.-	CHF 300.-			
					CHF 500.-	CHF 500.-			
					CHF 1 000.-	CHF 1 000.-			
					CHF 1 500.-	CHF 1 500.-			
					CHF 2 000.-	CHF 2 000.-			
					CHF 2 500.-	CHF 2 500.-			

Il presente modulo deve essere compilato e inviato all'indirizzo indicato entro il giorno 6 del mese. I nomi dei dipendenti devono essere scritti in stampatello.